

COMUNE DI LEINI'

CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per gli atti amministrativi previsti dal presente regolamento
- Art. 4 - Decadenza dei titoli amministrativi

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO

- Art. 5 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 6 - Suolo pubblico
- Art. 7 - Sospensione e revoca delle concessioni
- Art. 8 - Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Art. 9 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 10 - Scarichi accidentali - sgombero del suolo
- Art. 11 - Carico e scarico di mobili
- Art. 12 - Carico e scarico di ferramenta, calce e legno
- Art. 13 - Carico, scarico ed uso di scale e simili
- Art. 14 - Scarico di rottami e di detriti
- Art. 15 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e simili
- Art. 16 - Installazione di tende solari
- Art. 17 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 18 - Occupazione con chioschi, edicole, ecc.
- Art. 19 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 20 - Occupazione di suolo pubblico, sottosuolo ed aree con condutture di energia elettrica, gas e linee telefoniche
- Art. 21 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 22 - Divieti di giuochi sul suolo pubblico
- Art. 23 - Collocamento di condutture, ecc.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 24 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 25 - Rimozioni di immondizie domestiche
- Art. 26 - Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine, insegne e serrande dei negozi
- Art. 27 - Pulizia dei tetti e dei terrazzi
- Art. 28 - Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici
- Art. 29 - Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche, ecc.
- Art. 30 - Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico
- Art. 31 - Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche
- Art. 32 - Disposizioni per gli esercenti attività ambulanti

- Art. 33 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 34 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 35 - Trasporti di materiale di facile dispersione
- Art. 36 - Sgombero della neve
- Art. 37 - Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche
- Art. 38 - Vuotatura dei pozzi neri
- Art. 39 - Divieto di esercizio attività artigiana ed industriale
- Art. 40 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 41 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

CAPO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 42 - Manutenzione degli edifici
- Art. 43 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 44 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative
- Art. 45 - Ornamento esterno dei fabbricati
- Art. 46 - Depositi in proprietà privata
- Art. 47 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 48 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 49 - Balneazione
- Art. 50 - Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 51 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 52 - Viali e giardini pubblici
- Art. 53 - Vasche e fontane
- Art. 54 - Arredo urbano
- Art. 55 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità
- Art. 56 - Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico
- Art. 57 - Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

- Art. 58 - Limiti di emissione sonora
- Art. 59 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 60 - Impianti di macchinari
- Art. 61 - Produzione di odori, gas, vapori nauseabondi o inquinanti
- Art. 62 - Rumori e funzionamento di motori e case di abitazione
- Art. 63 - Uso di strumenti sonori
- Art. 64 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 65 - Venditori e mestieri ambulanti
- Art. 66 - Schiamazzi, grida e canti
- Art. 67 - Detenzione e conduzione di cani o altri animali
- Art. 68 - Suono delle campane
- Art. 69 - Sale da ballo, cinema, circoli privati e ritrovi
- Art. 70 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili
- Art. 71 - Carovane di nomadi
- Art. 72 - Deroche per attività temporanee

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA

- Art. 73 – Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 74 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 75 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 76 – Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei corridoi e scantinati
- Art. 77 – fucine e forni
- Art. 78 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 79 – Condizioni per le autorizzazioni
- Art. 80 – Strumenti da taglio
- Art. 81 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 82 – Trasporto di acque minerali e bibite in genere
- Art. 83 – Scalpellinamento di vie e piazze
- Art. 84 – Manutenzione dei tetti, cornici e canali di gronda degli edifici
- Art. 85 – Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 86 – Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 87 – Materiali di demolizione
- Art. 88 – Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 89 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 90 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli antidi
- Art. 91 – Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per passeggeri e personale di servizio

CAPO VII
POLIZIA LOCALE

- Art. 92 – Principi generali
- Art. 93 – Orari degli esercizi
- Art. 94 – Apertura e trasferimento di esercizi commerciali
- Art. 95 – Requisiti dei locali di vendita
- Art. 96 – Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 97 – Fiere e mercati
- Art. 98 – Spostamento del giorno di mercato
- Art. 99 – Orari di esposizione e vendita nei mercati o Fiere
- Art. 100 – Commercio itinerante
- Art. 101 – Svolgimento del commercio itinerante
- Art. 102 – Disciplina dei prezzi di vendita
- Art. 103 – Obbligo di vendita. Pesatura delle merci
- Art. 104 – Esposizione e vendita delle merci entro i negozi
- Art. 105 – Vendita di generi confezionati. – Indicazioni su particolari merci
- Art. 106 – Vendita e trasporto di pane
- Art. 107 – Vendita di angurie, meloni, castagne e simili
- Art. 108 – Vendita delle carni fresche, congelate e scongelate
- Art. 109 – Esalazioni delle merci
- Art. 110 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 111 – Divieti di somministrazione di bevande superalcoliche
- Art. 112 – Requisiti dei locali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- Art. 113 – Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione per la somministrazione
- Art. 114 – Giochi e scommesse
- Art. 115 – Circoli privati
- Art. 116 – Prescrizioni per le attività di somministrazione all'interno dei circoli
- Art. 117 – Spettacoli con accesso riservato ai soci
- Art. 118 – Baracche per pubblici spettacoli
- Art. 119 – Cortei funebri
- Art. 120 – Processioni. Manifestazioni

CAPO VIII
POLIZIA RURALE

- Art. 121 – Comunioni generali di pascoli
- Art. 122 – Divieto di pascolo
- Art. 123 – Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
- Art. 124 – Pascolo abusivo
- Art. 125 – Custodia degli animali pascolanti
- Art. 126 – Pascolo notturno
- Art. 127 – Transito del bestiame
- Art. 128 – Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica
- Art. 129 – Osservanza delle leggi
- Art. 129 – Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi
- Art. 130 – Esercizio del diritto di passaggio
- Art. 132 – Divieto di spigolatura
- Art. 133 – Piantumazione di alberi in zone agricole
- Art. 134 – Frutti di piante sul confine

Art. 135 – Cartelli indicanti esche avvelenate
Art. 136 – Divieto di alterazione
Art. 137 – Espurgo dei fossi
Art. 138 – Abbattimento di piante lungo le strade
Art. 139 – Divieto di appiccare il fuoco
Art. 140 – Spegnimento degli incendi
Art. 141 – Colture agrarie ed allevamenti di bestiame

CAPO IX
DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 142 – Accertamento delle violazioni
Art. 143 – Atti di accertamento
Art. 144 – Sanzioni accessorie
Art. 145 - Ricorso - Rapporto - Ordinanza ingiunzione
Art. 146 – Sanzioni pecuniarie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 – Disciplina della Polizia Urbana.

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle altre norme speciali ad essa attinenti e dallo Statuto Comunale.

Sono inoltre da osservarsi le disposizioni emanate in relazione a singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia municipale, dai funzionari comunali, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, nel rispetto e con i limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza pubblica, sovrintendendo al buon andamento della comunità, e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo di Polizia Municipale, ed in generale agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Spetta altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di comunicazione di ogni reato o violazione amministrativa accertata all'Autorità competente in materia.

Potranno altresì assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le cose sequestrate saranno custodite presso il Comando di Polizia municipale, in appositi locali, mentre quelle soggette a deterioramento potranno essere distrutte, alienate o destinate ad enti benefici non aventi scopo di lucro.

Nel caso di prodotti alimentari, essi potranno essere destinati ad enti benefici solo previo accertamento sulla loro idoneità al consumo.

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per gli atti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, licenze, previste dal presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto ed accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo degli interessati di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) con obbligo della loro esposizione al pubblico.

Esse dovranno essere redatte nel rispetto della normativa sul bollo.

Vigono i principi del silenzio-assenso e delle comunicazioni di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.

Art. 4 – Decadenza dei titoli amministrativi.

Allorché sia stata violata anche una sola delle condizioni sotto le quali vennero rilasciati o assentiti licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla-osta, essi si intendono di regola revocati di diritto e si danno come mai accordati.

In particolare si intende cessata l'efficacia degli atti quando:

- a) il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato nell'atto;
- b) non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne avvalga entro 30 giorni dalla data di rilascio;
- c) pur avendo iniziato a darne pratica attuazione, il titolare vi abbia desistito senza comprovarne i motivi;
- d) il titolo sia stato ceduto ad altri, anche se non a scopo di lucro.

Il Comune può sempre sospendere o revocare i titoli per motivi di viabilità o altro interesse pubblico sopravvenuto.

Qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al titolare dell'eventuale quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza prefissata.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO.

Art. 5 – Inquinamento atmosferico e delle acque.

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dalle norme legislative speciali per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

Art. 6 – Suolo pubblico.

Salvo quanto disposto in materia di tasse e tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione comunale.

Con le espressioni “luogo pubblico” e “suolo pubblico” si vogliono designare non soltanto i luoghi od il suolo di dominio pubblico ma anche i luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici, gli spazi interpilastrati, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

A chiunque è vietato occupare anche temporaneamente o con oggetti agevolmente asportabili qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio, senza la preventiva concessione del Sindaco.

Non sono soggette a quanto sopra:

- a) le autovetture ed i veicoli in genere, per quanto compreso nel Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n 285;
- b) i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purché le operazioni si succedano con continuità e non vengano utilizzati sistemi stabilizzatori se non per interventi di pubblica utilità, quali la potatura di alberature comunali.

Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno anche se non comportanti costruzioni di manufatti o installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno si considerano temporanee.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto e possono essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni per occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico saranno rilasciate mediante apposito atto amministrativo, accettato dal concessionario, nel quale devono essere precisate il tipo dell'occupazione, lo spazio relativo, la durata e le condizioni cui la concessione è subordinata.

Per le occupazioni giornaliere, l'atto amministrativo è sostituito dall'apposita bolletta rilasciata al concessionario e comprovante il pagamento della tassa di concessione, nella quale saranno indicati il tipo di occupazione ed il relativo spazio, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni del caso.

Art. 7 – Sospensione e revoca delle concessioni.

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti alla Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 8 – Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.

La tassa dovuta per le occupazioni giornaliere sarà riscossa direttamente dal personale incaricato, che rilascerà apposita bolletta.

La tassa dovuta, invece, per le occupazioni permanenti e temporanee verrà riscossa secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

Art. 9 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Le autorizzazioni di scarico e carico delle merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, ove le operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità comunale, la quale può subordinare l'atto all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 10 giorni.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e/o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 10 – Scarichi accidentali – sgombero del suolo.

Nel caso di un carico che cada, anche solo in parte, sulla pubblica via, si deve procedere senza indugio allo sgombero e, ove occorre, alla pulizia della strada, dando sempre la precedenza all'area normalmente destinata alla circolazione dei veicoli del servizio pubblico.

In caso di omissione o ritardo nell'esecuzione, il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli obbligati e senza pregiudizio delle comminatoria delle sanzioni previste nel Codice della strada.

Art. 11 – Carico e scarico di mobilio.

Sono vietati il carico e lo scarico del mobilio e simili, qualora tali operazioni comportino l'occupazione temporanea del suolo pubblico per un periodo superiore ad un giorno solare.

In tal caso il permesso d'occupazione sarà rilasciato a richiesta degli interessati, avuto riguardo delle norme contenute nel Codice della strada.

Art. 12 – Carico e scarico di ferramenta, calce e legno.

Nel carico e scarico, nonché nel trasporto di ferramenta, specialmente in sbarre e lamine, dovranno adottarsi mezzi idonei per attutire il rumore che potrebbe essere cagionato dalle oscillazioni e dalle percussioni e per evitare il danneggiamento del piano stradale.

E' vietato, senza opportuni ripari e senza le necessarie cautele, il trasporto della calce viva e di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possano recare danno.

Art. 13 – Carico, scarico ed uso di scale e simili.

I permessi per il carico, lo scarico e l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono rilasciati dal Comune.

Le scale dovranno essere custodite alla base da persona idonea, nei luoghi di pubblico transito.

Art. 14 – Scarico di rottami e di detriti.

Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto, si fa rimando ai disposti di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.

E' vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui il Comune, riconosciutane l'assoluta necessità, ne rilasci espressa autorizzazione.

I residui delle costruzioni dei fabbricati dovranno essere immediatamente trasportati ed accumulati nei luoghi designati.

Gli autocarri e gli attrezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili si dovranno far accedere all'interno del cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai trasversalmente alla pubblica via.

Durante i lavori di scavo i mezzi cingolati non dovranno manovrare sul sedime stradale né circolare sulle pubbliche vie, se non trasportati da autocarri o appositi veicoli gommati.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Art. 15 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e simili.

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere rilasciata nelle immediate vicinanze dei negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data del 1 gennaio 1993, possono essere autorizzate occupazioni dei marciapiedi in deroga alle disposizioni di cui ai comma precedenti, a condizione che sia presente una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, individuati ai sensi dell'art. 18, co. XI del vigente Codice della strada.

L'amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, debbono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Art. 16 – Installazione di tende solari.

Per le tende solari dei piani terreni la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede.

Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Comune.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal Comune, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure potranno essere ridotte anche al disotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

L'installazione è subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività, debitamente corredata dalla documentazione tecnica richiesta.

Art. 17 – Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dallo specifico regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

In ogni caso, i mezzi pubblicitari sono soggetti ad autorizzazione.

L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività debitamente corredata dalla documentazione tecnica richiesta.

In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni dell'impianto stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 18 – Occupazione con chioschi, edicole, ecc.

La concessione per l'installazione sul suolo pubblico di edicole, chioschi ed altri posti di vendita di qualsiasi merce non può essere rilasciata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale o diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve stradali.

Tale concessione è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 20 del Codice della strada. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 29 del relativo regolamento d'esecuzione d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed, in particolare, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2,00.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.

L'esposizione di giornali e sommari non deve essere estesa oltre i limiti del banco di vendita.

Art. 19 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

Le occupazioni di suolo e spazio pubblico per esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.

Per le altre merci, le esposizioni sono subordinate alla concessione comunale che viene rilasciata ai sensi dello specifico regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 20 – Occupazioni di suolo pubblico, sottosuolo ed aeree con condutture di energia elettrica, gas e linee telefoniche.

Ferma restando l'osservanza delle vigenti norme sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il pagamento delle relative tasse, l'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico per il collocamento o riparazione di condutture, è concessa a seguito di regolare domanda ed in base alle vigenti disposizioni contenute negli artt. 25 e seguenti del Codice della strada, d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 65 e seguenti del relativo regolamento per l'esecuzione d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché nello specifico Regolamento Comunale per l'esecuzione dei ripristini stradali.

I pali di sostegno e le mensole dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, nonché conservati in perfetta efficienza e pulizia secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione.

Art. 21 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.

Ferme restando le prescrizioni della normativa di Pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune per feste e spettacoli, giochi o rappresentazioni, solo dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, rilasciato previa ispezione dell'apposita commissione.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 22 – Divieto di giochi sul suolo pubblico.

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 23 – Collocamento di condutture, ecc.

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse a seguito di regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dall'Amministrazione comunale, che saranno indicate nel relativo permesso comunale, dietro parere

dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La domanda per l'effettuazione di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Comune, le condutture, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dal collocamento e riparazione dei fili e sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto o in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai comma precedenti, a giudizio del Comune, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionalità, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.

Il Comune si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti. A tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune, a loro spese, il personale ed il materiale necessario.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.

Art. 24 – Disposizioni di carattere generale.

Tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Ferme le restanti disposizioni in materia di igiene e sanità, anche i luoghi in vista al pubblico debbono essere costantemente in stato di nettezza e di decoro.

A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Sono fatti salvi i disposti di legge in materia (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.)

Art. 25 – Rimozione di immondizie domestiche.

Ferme restando le disposizioni previste dallo specifico Regolamento comunale per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani, è comunque rigorosamente vietato collocare o lasciare in vista del pubblico sulle soglie d'ingresso degli stabili o loro adiacenze, cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti, e comunque le esalazioni.

I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici o immondizie dovranno essere collocati in contenitori disposti lungo le vie e piazze in cui viene effettuato il servizio del ritiro a cura dell'Ente gestore del servizio.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei cassonetti o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

La localizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'ente gestore del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto attiene alla circolazione stradale, divieto di collocazione:

- ad una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- ove possa rendere difficoltosa la visibilità all'uscita di passi carrabili;
- presso i parcheggi dei portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici.

Per quanto attinente ai criteri di igiene, rispetto, ove tecnicamente possibile, di una distanza di metri 5 in orizzontale da:

- finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti la ristorazione, bar e simili, vendita di alimenti;
- ingressi di farmacie.

Per quanto attiene l'ordine e la sicurezza pubblici:

- distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile.

I recipienti e le pattumiere mancanti di copertura o comunque lordi o indecenti che, prima o dopo il passaggio dei mezzi del servizio di nettezza urbana, fossero trovati anche se vuoti, sulle soglie d'ingresso degli edifici o loro adiacenze, in vista al pubblico, saranno sequestrati e distrutti ed ai rispettivi proprietari verranno comminate le previste sanzioni.

E' vietato radunare o prelevare rifiuti o immondizie dalle pubbliche strade o altri luoghi pubblici.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Art. 26 – Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine, insegne e serrande dei negozi.

La lavature, spolveratura e verniciature delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico è consentita rispettivamente da parte dei proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, senza speciale autorizzazione, anche se comporta occupazione con scale o sgabelli, tra le ore 08.00 a le ore 20.00 nei mesi da marzo a settembre e tra le ore 09.00 a le ore 17,00 da ottobre a febbraio.

Qualora dette operazioni vengano affidate ad imprese addette alla pulizia per conto terzi, le stesse dovranno munirsi di permesso comunale qualora le operazioni si protraggano per più di 24 ore.

E' facoltà del Comune imporre tali operazioni quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose o, comunque, giudicate non rispondenti e non confacenti alle condizioni della località.

Art. 27 – Pulizia dei tetti e dei terrazzi.

La pulizia dei tetti e dei terrazzi, delle sommità di qualsiasi edificio, nonché dei davanzali delle finestre e simili è consentito prima del pubblico servizio di nettezza urbana della strada o piazza sulla quale prospettano, a condizione che siano all'uopo adottate le cautele atte ad impedire di arrecare danno o molestia ai cittadini.

Art. 28 – Scarico di oggetti e materiali dalla finestre degli edifici.

E' vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizioni, avanzi di verdura e di frutta ed in genere ogni sostanza solida o liquida sul suolo pubblico, sui cortili interni, sui tetti, negli orti e nei giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

Art. 29 – Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche, ecc.

E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc., qualunque materia che possa impedirne o comunque renderne difficoltoso il corso.

Art. 30 – Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico.

E' vietato effettuare, nell'interno dei negozi, delle botteghe, delle officine, dei laboratori, delle abitazioni e dei cortili operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e così pure compiere sulle soglie delle porte operazioni che riescano pericolose, scomode o moleste a terzi.

Sul suolo pubblico è parimenti vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre e balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura.

Per le abitazioni che non hanno finestre, balconi ed altre aperture prospicienti cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate sino alle ore 08.00, da marzo ad ottobre incluso, e sino alle ore 09.00 negli altri mesi.

Nei cortili interni lo scuotimento, battitura e spolveramento sarà consentito sino alle ore 10.00.

Lungo le scale e sui pianerottoli delle abitazioni sono rigorosamente vietate le operazioni suddette.

Le operazioni consentite dalla presente disposizioni dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre e porte aperte dei piani sottostanti e purché nelle pubbliche vie non vi sia, in quel momento, transito pedonale e, comunque, tenendo presenti gli accorgimenti e usando le necessarie precauzioni per non recare molestia o danno al vicinato ed al pubblico.

I proprietari degli edifici, negozi, esercizi pubblici, magazzini ed altri simili locali, qualora intendano spazzare il marciapiede antistante i locali stessi, dovranno prima annaffiarlo in modo da

impedire il sollevamento della polvere e dovranno raccogliere le spazzature in appositi recipienti o sacchetti per consegnarle al servizio di N.U.

Art. 31 – Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche.

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, gelaterie e simili, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. Gli esercenti stessi sono cooresponsabili, altresì, degli eventuali atti dei loro clienti o avventori.

Art. 32 – Disposizioni per gli esercenti attività ambulanti.

E' proibito ai venditori itineranti, ai raccoglitori e incettori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Tale precetto è rivolto, altresì, agli esercenti spettacoli viaggianti, circhi, luna park.

Art. 33 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenze degli edifici, devono essere mantenuti costantemente puliti, a cura dei proprietari e degli inquilini.

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Art. 34 – Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

Art. 35 – Trasporti di materiale di facile dispersione.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 36 – Sgombero della neve.

I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti-sdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.

E' vietato lo scarico sul suolo della neve dei cortili.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, e sotto le prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, sulle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.

Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale ai proprietari e conduttori di negozi, esercizi, bar ed altre attività esistenti al piano terreno.

Art. 37 – Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche.

E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli, carri e simili.

Sono altresì vietate nei suddetti luoghi, le riparazioni dei veicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 38 – Vuotatura dei pozzi neri.

La vuotature a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali, quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodore, dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite dal vigente Regolamento comunale.-

Le operazioni suddette sono vietate, anche nelle zone rurali, in vicinanza di vie ed aree pubbliche, dalle ore 08.00 alle ore 01,00 dopo la mezzanotte dal 1 ottobre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 31 marzo, e dalle ore 07,00 alle 24,00 dal 1 aprile al 30 settembre.

I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere nelle penalità previste dal presente regolamento, salvo altre diverse disposizioni contenute nelle leggi sanitarie e nel Regolamento comunale di igiene.

Art. 39 – Divieto di esercizio di attività artigiana ed industriale.

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e, comunque, esercitare attività o mestieri sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 40 – Disposizioni riguardanti gli animali.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, nei cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comune limitatamente ad insediamenti prevalentemente rurali.

Il transito di greggi ed armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali.

Art. 41 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti.

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Comune.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI.

Art. 42 – Manutenzione degli edifici.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dal Comune.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 43 – Collocamento dei cartelli ed iscrizioni.

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel Codice della strada.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di norma, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che si armonizzi con il carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Fanno eccezione le luminarie e decorazioni precarie in occasione di feste o ricorrenze tradizionali.

Art. 44 – Collocamento di targhe e lapidi commemorative.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.

La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

A questo proposito dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 45 – Ornamento esterno dei fabbricati.

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 46 – Depositi in proprietà privata.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od ogni deposito di qualsiasi cose che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro.

Art. 47 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, in ogni caso dovranno essere assicurate misure atte ad evitare lo stillicidio.

Art. 48 – Spolveramento di panni e tappeti.

Le operazioni atte a scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti od altri oggetti simili, sono assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 30 del presente regolamento.

Le operazioni che sono consentite dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 49 – Balneazione.

In tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'Autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'Autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi.

Art. 50 – Bestie macellate e trasporto carni.

Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe, bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate, debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di veicoli coperti ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzature o vestiti macchiati di sangue.

Art. 51 – Pattumiere e recipienti con rifiuti.

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, salvo quelli del servizio apposito.

I rifiuti dovranno essere collocati dentro gli appositi contenitori della nettezza urbana avendo cura di non deporre materiali che possano provocare combustione ed in genere materiali pericolosi.

Qualora, per un qualsiasi motivo, non fosse oggettivamente possibile collocare detti rifiuti urbani nei contenitori, occorrerà prendere appuntamento con l'azienda incaricata per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti ingombranti potranno essere depositati con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Art. 52 – Viali e giardini pubblici.

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) l'uso delle attrezzature dei parchi – gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
- b) introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati gatti e cani. Questi ultimi dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e con museruola, avendo cura che non lordino, specie nei luoghi frequentati dai bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane che, all'uopo, dovrà sempre essere provvisto di idonea attrezzatura.
E' vietato introdurre animali nei parchi – gioco.
- c) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- d) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciarle con i piedi;
- e) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

- f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
- g) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall’Autorità.

E’ consentito ai bambini l’uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e nelle piazze cittadine.

Art. 53 – Vasche e fontane.

E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E’ vietato valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E’ altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 54 – Arredo urbano.

E’ vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere.

Quanto sopra, ferma restando l’azione penale ed il risarcimento dei danni.

Art. 55 – Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità.

E’ vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici e delle chiese.

E’ del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti.

E’ vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, compiendo atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 56 – Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico.

I proprietari dei terreni confinanti con suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche alle rimanenti zone del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o al pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E’ comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiali potenzialmente pericolosi per i passanti.

Art. 57 – Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali.

Per la piantumazione di alberi di alto o non alto fusto, arbusti, siepi vive, nelle zone residenziali, industriali ed artigianali si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici e nelle leggi speciali.

Sui tratti confinanti direttamente con le zone agricole dovranno osservarsi le distanze stabilite per le zone agricole, come previsto dal successivo articolo 135.

Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanza inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatti salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

CAPO V **QUIETE PUBBLICA.**

Art. 58 – Limiti di emissione sonora.

In attesa dell'eventuale suddivisione in zone acustiche del territorio comunale, rimangono in vigore i limiti di cui all'articolo 6 del d.P.C.M. 1 marzo 1991:

valori limite di emissione – LEQ in DB (A)		
Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio	70	60
Zona A (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444).	65	55
Zona B (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444).	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Art. 59 – Esercizio di mestieri, arti ed industrie.

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti o mestieri rumorosi nel centro abitato.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica quiete.

Salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.

Comunque nelle vicinanze di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo.

Il Comune può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

Gli enti e servizi preposti, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti onde le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, industria o mestiere rumoroso ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di 3 mesi ed apportare, entro 1 anno, le modifiche che eventualmente fossero necessarie.

Il termine potrà essere prorogato quando sia stato disposto il trasferimento delle aziende in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze pericolose o nocive.

La domanda per l'esercizio delle attività indicate nel presente articolo, corredata di documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 447/95, si intende accolta, limitatamente a quanto di competenza comunale, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 60 – Impianti di macchinari.

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze, è di massima vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in dB.

La domanda dovrà essere altresì corredata della documentazione richiesta dalla competente A.S.L. e si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi e sarà revocata quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non debbono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria

o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.

Nel caso ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate ai muri in comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti che evitino il propagarsi di rumori molesti e vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 61 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

Art. 62 – Rumori e funzionamento di motori e in case di abitazione.

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.

Comunque, tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno seguente. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti.

Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque danno ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi e simili.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e dalle 13,00 alle 15,00. Nelle fasce di divieto l'uso degli apparecchi è consentito purché non cagioni disturbo alla collettività

Art. 63 – Uso di strumenti sonori.

E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro ed in caso di allarme.

In ogni caso, il Comune, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanano suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

Art. 64 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.

Dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Art. 65 – Venditori e mestieri ambulanti.

Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 20,00 sino alle 06,00 del giorno successivo, le grida di rivenditori di giornali o altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornalieri altri comunicati.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che itineranti che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 66 – Schiamazzi, grida e canti.

Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida nell'interno dei pubblici locali.

Art. 67 – Detenzione e conduzione di cani o altri animali.

Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.

E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del conduttore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni o a parlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata.

A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:

1. di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
2. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
3. di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio.

A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di idonea museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare eventuali pericoli per i passanti.

I cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia, e muniti di guinzaglio e museruola.

I cani circolanti senza museruola o senza guinzaglio come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, potranno essere accalappiati con le modalità di legge.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese di mantenimento oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati soltanto i cani da caccia sulle vie di campagna ed i cani dei pastori al momento dell'accompagnamento di mandrie o greggi.

I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affaccino su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti.

Art. 68 – Suono delle campane.

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto sino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed in caso di pericolo pubblico.

Art. 69 – Sale da ballo, cinema, circoli privati e ritrovi.

Le sale da ballo, i cinema i circoli privati ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo che i suoni non arrechino disturbo all'esterno.

La domanda per l'esercizio di tali attività, corredata dalla documentazione di impatto acustico ai sensi della legge 447/95, si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

Qualora fossero gestite all'aperto, il Comune, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 70 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nei seguenti orari:

- a) dalle ore 08.00 alle 13,00;
- b) dalle ore 16.00 alle 20.00.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre tale da non recare disturbo al vicinato.

Art. 71 - Carovane di nomadi.

Poiché, nel territorio Comunale non vi sono appositi campi predisposti, La loro sosta potrà essere consentita, solo per il massimo di 48 ore ed in zone della città individuate di volta in volta dall'Autorità comunale.

Il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico-sanitarie e la nettezza del suolo.

Lo stesso sarà obbligato in solido per le eventuali violazioni amministrative.

Art. 72 – Deroghe per attività temporanee.

La deroga per attività temporanea è possibile nei seguenti casi:

- a) attività di cantiere stradale ed edile, quando le sorgenti acustiche sono operative esclusivamente dalle ore 08.00 alle 19.00 dei giorni feriali, con una pausa di almeno un'ora tra le ore 12.00 e le 14.00;
- b) attività e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, quando le sorgenti acustiche siano operative nello steso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi, e comunque nella fascia oraria dalle 09.00 alle 24.00.

La richiesta di deroga, presentata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, sottoscritta dal responsabile richiedente, deve essere corredata da idonea documentazione tecnica inerente:

- a) descrizione e caratteristiche tecniche delle sorgenti rumorose;
- b) modalità di conduzione dell'attività (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio);
- c) modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste, nonché dei sistemi di insonorizzazione;
- d) sommaria descrizione dello stato dei luoghi con particolare riferimento agli edifici circostanti.

La deroga per le attività previste al comma 1, punto b), non può comunque essere concessa qualora i valori di immissione valutati in facciata dell'edificio più esposto siano superiori a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.

Per le attività in deroga non si applica il criterio del limite differenziale.

L'attività in deroga è autorizzata dal Sindaco prescrivendone gli eventuali accorgimenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili, acquisito il parere dell'organo tecnico competente in materia, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, della presenza di insediamenti abitativi o non, scuole ospedali, case di cura, case di riposo, densità abitativa dei luoghi, caratteristiche di emissione della sorgente.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA

Art. 73 – Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, legname da opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, debbono munirsi di licenza comunale.

La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti degli uffici comunali, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

La licenza, limitatamente a quanto di competenza comunale, si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 150 giorni.

Art. 74 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1.000 (mille) m.c. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 75 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.

Nei sotterranei della case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carte straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili.

Come norme di prevenzione incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole del gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione dei prodotti chimici. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunzioni, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza atti ad interrompere il flusso.

Art. 76 – Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile e/o antigienico nei corridoi, scantinati e cortili.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili legna, paglia, plastica e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso, il Comune riterrà opportuno prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile o antigienico negli scantinati e nei cortili del concentrico se non in piccole quantità che comunque devono essere autorizzate dalla Polizia Municipale sentiti i pareri degli uffici competenti.

Art. 77 – Fucine e forni.

Non si possono attivare forni e fucine senza licenza comunale.

L'Autorità comunale, caso per caso, stabilisce le precauzioni e le previsioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi da una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, comporterà la revoca della stessa.

Art. 78 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve sempre essere richiesta l'autorizzazione comunale, che verrà rilasciata con le prescrizioni atte a prevenire incendi od altri incidenti.

La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 79 – Condizioni per le autorizzazioni.

Relativamente agli articoli precedenti (62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67), l'autorizzazione comunale è condizionata dal completo adempimento degli obblighi derivanti dai disposti del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., dal relativo Regolamento per l'esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalle leggi speciali in materia.

Art. 80 – Strumenti da taglio.

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 81 – Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi.

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi, deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 82 – Trasporto di acque minerali e bibite in genere.

I veicoli di trasporto di acque minerali ed altre bibite, devono essere muniti di idonea protezione atta ad impedire danni derivanti da scoppi e rotture delle bottiglie o perdite del carico.

Art. 83 – Scalpellinamento di vie e piazze.

Gli scalpellini, quando lavorano su spazi pubblici, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o altro riparto atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 84 – Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 85 – Manutenzione di aree di pubblico transito.

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 86 – Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione o autorizzazione.

E' fatto obbligo agli interessati di esporre un cartello delle dimensioni minime di cm. 100 x cm. 100, recante le indicazioni richieste dalla legge.

In particolare, sia nel caso di concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o assentita, sia nel caso di denuncia di inizio attività, dovranno essere indicati i soggetti ed i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii.

Dovranno inoltre essere disponibili presso il cantiere per essere esibite agli organi di vigilanza, copia della concessione o autorizzazione o d.i.a. e dei relativi elaborati tecnici.

In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.

Detti lavori dovranno inoltre essere convenientemente segnalati e resi visibili anche in ore notturne, mediante l'adozione e la messa in opera di segnali a luce intermittente rossa da apporsi alle estremità del ponteggio e da ripetersi a distanza massima di m. 10.

E' a carico degli interessati, altresì, l'apposizione delle indicazioni segnaletiche e preventive mediante cartelli.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Fatte salve le disposizioni di legge, dovranno in genere essere adottate a cura degli interessati, tutte le cautele atte a prevenire pubblici e privati sinistri ed in specie dovranno essere inibiti ai non autorizzati l'accesso e la sosta nei cantieri e nelle zone dei lavori mediante chiusura e recinzioni idonee ed apposizione di sufficienti indicazioni in merito.

Art. 87 – Materiali di demolizione.

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti ponti di servizio o all'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.

Art. 88 – Insegne, persiane, vetrate di finestre.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno in metallo fisso e sicuro o altro idoneo mezzo.

Art. 89 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 90 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminate.

Art. 91 – Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per passeggeri e personale di servizio.

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a) fumare nei veicoli;
- b) salire e scendere quando i veicoli sono in movimento;
- c) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta;
- d) parlare con il conducente;
- e) insudiciare, guastare, lordare parti del veicolo;
- f) sputare all'interno del veicolo;
- g) portare oggetti che per natura, forma, volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- h) tenere un comportamento offensivo;
- i) portare cani o altri animali;
- j) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza, chiedere l'elemosina.

Il personale di servizio deve:

- a) mantenersi vigile e pronto al disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni interne;
- b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII POLIZIA LOCALE

Art. 92 – Principi generali.

Il Comune è titolare delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie trasferite o attribuite, nonché in quelle ad esso delegate dalla Regione.

Tali funzioni e compiti concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie di competenza, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 93 – Orari degli esercizi.

Gli orari degli esercizi di parrucchiere, pettinatrice e simili sono fissati dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori, professionali e sindacali.

Gli orari degli esercizi pubblici di somministrazione sono fissati dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori, degli esercenti e sindacali, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 50, co. VII del d. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Gli orari di vendita per gli esercizi commerciali al dettaglio sono improntati al principio di libera scelta dell'esercente, nel rispetto dei principi generali fissati dall'art. 11 del D. Lgs. 31 marzo, 1998, n. 114 e dei criteri individuati dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori, dei commercianti ed i sindacati, a norma dell'art. 50, co. VII del d. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico, con le modalità da definirsi con provvedimento del sindaco.

Tutti gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile.

Il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone programmi di apertura per turno negli specifici settori.

Gli esercenti debbono rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione di apposito cartello ben visibile, con anticipo di almeno 20 giorni.

Art. 94 – Apertura e trasferimento di esercizi commerciali.

Ai fini dell'esercizio dell'attività e dei relativi titoli amministrativi, gli esercizi commerciali vengono distinti in:

- a) esercizi di vicinato, aventi superficie di vendita fino a 250 mq.;
- b) medie strutture di vendita, aventi superficie fino a 2.500 mq.;
- c) grandi strutture di vendita, aventi superficie superiore a 2.500 mq.

Per superficie di vendita si intende quella destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L'apertura di un esercizio di vicinato sarà soggetta a comunicazione dell'interessato relativa al possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita di alimenti, professionali, nel rispetto dell'idoneità urbanistica ed igienico-sanitaria dei locali.

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e l'aggiunta o la modifica del settore merceologico di una media struttura di vendita è condizionata al possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita di alimenti, professionali, nel rispetto dell'idoneità urbanistica ed igienico-sanitaria dei locali, nonché a quanto previsto dalla D.C.C. n. 30 del 15.02.2001 e s.m.i. in materia di riconoscimento degli addensamenti e localizzazioni sul territorio Comunale e dalla D.C.C. n. 30 del 21.06.2001 e s.m.i. in materia di procedimento per il rilascio di tali autorizzazioni.

Le domande per l'apertura di grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione comunale, previa conferenza di servizi composta da Regione, Provincia e Comune, fermo restando i requisiti morali e, nel caso di vendita di alimenti, professionali, nel rispetto dell'idoneità urbanistica ed igienico-sanitaria dei locali.

Art. 95 – Requisiti dei locali di vendita.

Il commercio in sede fissa può essere esercitato solo in locali riconosciuti igienicamente idonei e nel rispetto delle destinazioni urbanistiche dei locali stessi.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni del caso e dovrà essere provvisto di una sufficiente gamma di merci.

Art. 96 – Esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Tale attività è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone costituite secondo le vigenti norme.

L'autorizzazione per l'esercizio della vendita mediante utilizzo di un posteggio viene rilasciata dal Comune, sulla base della normativa regionale, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante.

L'autorizzazione per l'esercizio della vendita in forma itinerante viene rilasciata dal Comune, sulla base della normativa regionale, ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, cura, intrattenimento o svago.

Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche l'autorizzazione va tenuta al seguito in originale.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche di alimenti è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, nonché ai criteri stabiliti dal ministero della sanità.

E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi contenenti al massimo l. 0,200 per le bevande superalcoliche (contenuto di alcool superiore al 21% del volume) o l. 0,33 per le bevande alcoliche (contenuto di alcol fino al 21% del volume).

Art. 97 - Fiere e mercati.

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Le fiere ed i mercati saranno tenuti nelle piazze o nei luoghi pubblici a ciò destinati e dall'Amministrazione comunale. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico vengono rilasciate alle condizioni previste dalla normativa sul commercio su aree pubbliche.

L'assegnazione giornaliera dei posti di vendita vacanti è effettuata dalla Polizia Municipale, agli esercenti che vantino il più alto numero di presenze nello specifico mercato.

Tale occupazione, anche per un lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

Il posto può in qualsiasi momento essere variato o revocato, per esigenze del mercato.

E' vietato ai venditori di occupare sul suolo pubblico uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso della Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo. Di regola i banchi debbono avere un'altezza minima di cm. 70 dal suolo.

Nello svolgimento delle fiere e dei mercati gli esercenti e gli espositori dovranno attenersi agli orari indicati nell'apposita ordinanza comunale.

Particolare cura dovrà essere adottata nella sistemazione dei banchi di vendita di prodotti alimentari che, ad eccezione dell'ortofrutta e delle merci preimballate, dovranno essere protetti su tutti i lati e superiormente, onde evitarne l'inquinamento e la manipolazione da parte del pubblico.

E' vietata la manipolazione dei prodotti alimentari da parte del pubblico.

I venditori di prodotti deperibili dovranno altresì attrezzarsi con sistemi idonei a garantire la temperatura controllata ed adeguata alla conservazione delle derrate.

Art. 98 – Spostamento del giorno di mercato.

Quando nei giorni di mercato cade una festività civile o locale, questo sarà tenuto nel giorno precedente.

Art. 99 – Orari di esposizione e vendita nei mercati e fiere.

Mercati settimanali:

Orario

		<i>Estivo</i>	<i>Invernale</i>
Assegnazione giornaliera	ore:	08.00	08.30
Sgombero	dalle ore:	13.00	13.00

Fiere:

Assegnazione giornaliera	ore:	08.00	08.00
Sgombero	dalle ore:	19.30	19.00

Nel caso in cui gli esercenti, ed in particolare i coltivatori produttori diretti, abbiano esaurito le merci da porre in vendita, potranno lasciare il posteggio prima dell'orario di sgombero ma alla sola condizione di porre in essere tutte le cautele atte a non arrecare intralcio o pericolo per il normale svolgimento dell'attività mercatale.

Art. 100 – Commercio itinerante.

Il commercio itinerante è regolamentato dal d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed è consentito su tutto il territorio comunale.

Il Comune, con specifica deliberazione, individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Stabilisce, altresì, divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 101 – Svolgimento del commercio itinerante.

E' fatto divieto ai commercianti che effettuano la vendita in modo itinerante di:

- a) esercitare negli orari di mercato o fiera, a meno di m. 500 dal mercato o fiera stessi;
- b) esercitare a meno di m. 100 da ospedali, scuole (durante gli orari di lezione), luoghi di culto, ricoveri;
- c) deporre al suolo merci ed attrezzature, anche se facilmente rimovibili;
- d) sostare nel medesimo luogo per un periodo superiore ad 1 ora o sostare in punti diversi distanti meno di m. 500 fra loro.

Le sponde dei veicoli abbassate, contraddistinguono attività di vendita, anche in assenza di clienti.

Art. 102 – Disciplina dei prezzi di vendita.

Negli esercizi commerciali ad dettaglio, l'obbligo di indicazione dei prezzi di vendita dei prodotti esposti nelle vetrine esterne, all'ingresso dei locali, nelle immediate adiacenze, su aree pubbliche, sui banchi di vendita ovunque collocati, viene assolto mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. 31 marzo, 1998, n. 114 e ss. mm. ii..

Art. 103 – Obbligo di vendita. Pesatura delle merci.

Il titolare dell'attività commerciale al dettaglio è tenuto a procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta, in conformità all'art. 1336 del Codice civile e art. 3 d. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

In nessun caso può essere rifiutata la vendita di merci e derrate anche se richieste in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori debbono costantemente essere muniti, specie se trattasi di prodotti alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure pulite collocate in modo da renderle ben visibili, con i criteri di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 441.

Art. 104 – Esposizione e vendita delle merci entro i negozi.

Le derrate alimentari che per loro natura si mangiano senza preventiva cottura o lavaggio, dovranno essere tenute in vetrine chiuse a tenuta d'insetti e protette con teli o con apparecchi meccanici capaci di allontanare le mosche ed a ripararle dagli agenti atmosferici.

La loro esposizione al di fuori dei negozi è vietata.

Gli alimenti che vengono esposti all'interno dei negozi e nell'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere collocati ad altezza non inferiore ad un metro dal piano stradale.

La frutta e la verdura esposta sui banchi di vendita dei mercati rionali o comunque esposta su ogni altro tipo di attrezzature per la vendita ambulante dovrà essere contenuta in casse o in ceste destinate a quel solo scopo.

A coloro che attendono alla preparazione, vendita, manipolazione di generi alimentari è vietato inumidirsi le dita con la saliva al fine di facilitare le operazioni di peso, vendita e consegna.

Il compratore, avendo visto tali operazioni, potrà rifiutare le merci.

Il personale addetto ai negozi di generi alimentari ed agli spacci di carne dovrà indossare giubba o grembiule di tela di colore chiaro da tenersi sempre perfettamente puliti.

Agli acquirenti è vietato toccare i prodotti alimentari posti in vendita nei negozi o sui banchi ed attrezzature dei venditori su aree pubbliche, salvo che non sia munito di guanti monouso a perdere.

Art. 105 – Vendita di generi preconfezionati. – Indicazioni su particolari merci.

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo delle indicazioni previste dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e ss.mm.ii.

Per i generi alimentari preparati con surrogati debbono essere indicate chiaramente la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

Per i generi sottoposti a particolari procedimenti di conservazione, ed in specie per i prodotti ittici congelati, è obbligatoria l'indicazione di tale condizione.

Art. 106 – Vendita e trasporto del pane.

L'attività di panificazione è disciplinata dalle leggi 31 marzo 1956, n. 1002 e 4 luglio 1967, n. 580.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesatura.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da apposite indicazioni apposte in modo ben visibile nell'esercizio.

Deve essere assolutamente evitata da parte dell'esercente la manipolazione del pane da parte di persone maneggianti danaro o altri oggetti non idonei all'utilizzo per alimenti.

Qualora nell'esercizio non siano distinte le mansioni degli addetti, all'esigenza potranno essere utilizzate pinze apposite o altri idonei sistemi.

Nel trasporto del pane dovranno essere utilizzati unicamente recipienti (ceste e simili) interamente chiusi, confezionati in modo da impedire qualsiasi potenziale contaminazione ed in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti.

Art. 107 – Vendita di angurie, meloni, castagne e simili.

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita su aree pubbliche di prodotti stagionali quali cocomeri, castagne, uva, pomodoro, etc. nonché loro derivati.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

Art. 108 – Vendita delle carni fresche, congelate e scongelate.

La vendita delle carni fresche, congelate e scongelate deve essere fatta con l'osservanza delle norme del Regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, del R.D.

20 dicembre 1928, n. 3298 e del R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458 modificato dalla legge 4 aprile 1964, n. 171 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 3 febbraio 1977 e modificato con D.M. 1 aprile 1977.

Gli esercizi di vendita al pubblico, sia delle carni fresche che di quelle congelate o scongelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, indicative dello stato (fresca, congelata o scongelata) e della specie (bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, avicunicola, selvaggina) delle carni per le quali sono autorizzati alla vendita.

Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.

Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 3 febbraio 1977, e lo stato (fresca, congelata o scongelata) della carne posta in vendita.

L'esercente può soprassedere all'obbligo di indicazione nel solo caso in cui esponga per la vendita unicamente carni fresche.

Art. 109 – Esalazioni delle merci.

I rivenditori di merci che emanino esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure affinché vengano attenuate, mediante immersione in acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 110 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'esercizio di qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinato dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e, per quanto applicabile, dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti morali e professionali ai sensi della vigente legislazione.

L'autorizzazione è relativa esclusivamente ai locali in essa indicati ed ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio ed è rinnovata automaticamente se non intervengono motivi ostativi.

Rientrano nella disciplina di cui alla richiamata legge 287/1991 e del presente regolamento:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Sussistendo i requisiti igienico – sanitari, negli esercizi della tipologia b) e d) possono essere somministrati, servendoli o meno in piatti:

- gli alimenti (quali panini, pizzette, tramezzini, focacce, ecc.) che non richiedono operazioni di cottura sul posto, fatta eccezione per il semplice riscaldamento;
- gli alimenti di provata produzione industriale o di laboratori autorizzati, a condizione che siano serviti esclusivamente freddi o previo riscaldamento, con divieto di qualsiasi operazione di cottura;

- gli alimenti preconfezionati, precotti, usati a freddo, dove la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il condimento, il riscaldamento e la farcitura, con divieto di qualsiasi operazione di cottura.

Al fine della determinazione dell'attività prevalente di un pubblico esercizio autorizzato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, si fa riferimento alla maggiore superficie di somministrazione e al maggior reddito derivante da tale attività.

Art. 111 – Divieti di somministrazione di bevande superalcoliche.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Trova applicazione il disposto di cui all'art. 95, ultimo comma, del presente regolamento.

L'autorità di P.S., con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 % del volume.

Art. 112 – Requisiti dei locali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, debbono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 524.

Le porte o altri ingressi debbono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi debbono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza la quale, se la misura risulta sufficiente ai fini della sorvegliabilità, può prescrivere l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio, e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno. Durante l'orario di esercizio non è assolutamente consentito chiudere a chiave o con chiavistello la porta del locale.

Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature o di sistemi di chiusura che non consentano immediato accesso.

Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico debbono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Gli esercizi pubblici non possono avere locali privati sottratti alla sorvegliabilità di ufficiali ed agenti di P.S. In ogni caso deve essere assicurata, mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita dal medesimo.

Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande indicati nelle lettere a) e c) del precedente articolo 108, dovranno essere muniti di servizi igienici ad esclusivo utilizzo della clientela, garantendo la suddivisione degli stessi fra quelli destinati alle persone di sesso maschile, di sesso femminile e le persone portatrici di handicap.

Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande indicati nelle lettere b) e d) del precedente articolo 109, dovranno essere muniti di servizi igienici ad esclusivo utilizzo della clientela.

Nel caso di esercizi in possesso di autorizzazioni congiunte di tipo a) e b), i requisiti dei servizi igienici dovranno essere quelli previsti per la tipologia a).

Tali servizi igienici dovranno rispondere alla normativa in materia di igiene e sanità nonché a quella relativa alla sorvegliabilità dei locali.

Art. 113 – Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione per la somministrazione.

Il Comune sospende l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi, quando vengano violate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni suddette.

L'autorizzazione è revocata:

- se il titolare (salvo caso di comprovata necessità) non attiva l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio del titolo;
- se il titolare ne sospende l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- se il titolare dell'autorizzazione non è più iscritto al R.E.C. presso la C.C.I.A.A.;
- se i locali non rispondono più ai criteri stabiliti per la sorvegliabilità.

L'autorizzazione decade nel caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione in capo del titolare, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 114 – Giochi e scommesse.

Occorre la licenza per esercitare il gioco del biliardo ed altri giochi leciti.

Non sono mai leciti e non possono essere autorizzati i giochi d'azzardo, cioè quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita e la perdita dipendono dal caso.

In tutte le sale da biliardo o da gioco deve essere esposta una tabella indicante sia i giochi d'azzardo che quelli vietati dall'autorità nel pubblico interesse. In detta tabella deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

I giochi non d'azzardo possono essere tenuti negli esercizi pubblici, oppure in sale specificatamente destinate a tale scopo.

Il numero massimo di apparecchi leciti consentiti nei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, più genericamente, in qualsiasi altro esercizio è fissato in cinque unità.

L'installazione e l'uso di un numero superiore a cinque apparecchi da gioco leciti, siano essi manuali, automatici, elettronici o meccanici di abilità o altri, configura una "sala gioco".

E' vietato l'utilizzo dei suddetti giochi da parte degli alunni delle scuole dell'obbligo durante gli orari delle lezioni.

Art. 115 – Circoli privati.

L'attività dei circoli privati, di per se, non necessita di alcuna autorizzazione.

Per i circoli aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'interno, di cui art. 2 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, che intendano svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali:

- a) l'attività di somministrazione è avviata su denuncia di inizio attività ferma restando l'esclusione dal contingente numerico delle attività stesse. A tale fine il circolo deve dimostrare :
 - l'affiliazione ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - l'iscrizione di un numero di soci non inferiore a cento;
 - la qualità di presidente del sodalizio della persona firmataria;
- b) nel caso di attività affidata in gestione a terzi questi devono essere iscritti al Registro esercenti il commercio.

Per i circoli non aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, di cui art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235:

- a) l'attività di somministrazione è soggetta al rilascio dell'autorizzazione comunale;
- b) il rilascio dell'autorizzazione sia legato alla disponibilità del contingente numerico;
- c) nel caso di attività affidata in gestione a terzi questi devono essere iscritti al Registro esercenti il commercio.

I locali dei circoli privati o enti in cui si somministrano alimenti e bevande debbono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non possono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Nel caso in cui nello stesso locale in cui è ubicato lo spaccio si svolgano giochi leciti o avvenga l'installazione di juke – boxes, biliardini, congegni automatici e semiautomatici da trattenimento e simili, dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni.

Nel caso di somministrazione di alimenti, l'esercizio è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 116 – Prescrizioni per le attività di somministrazione all'interno dei circoli.

Le licenze rilasciate ai sensi del precedente articolo 113 potranno essere soggette alle seguenti prescrizioni:

- divieto di accesso allo spaccio dalla pubblica via;
- divieto di somministrazione e vendita in locali aperti al pubblico;
- divieto di apporre all'esterno insegne o indicazioni in ordine all'attività di somministrazione, ovvero pubblicità dei relativi prodotti;
- obbligo di tenere esposti in luogo ben visibile, il listino prezzi e le licenze;
- indicazione dell'orario per l'attività soggetta ad autorizzazione.

Eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere imposte in relazione alle singole attività.

Art. 117 – Spettacoli con accesso riservato ai soci.

Non occorre alcuna licenza per gli spettacoli dati all'interno di circoli privati con ingresso riservato ai soli soci e non si rilevi un'attività professionale organizzata a scopo di lucro.

Sono assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimento pubblici le manifestazioni che, seppure asserite come private, presentino le seguenti caratteristiche:

- pagamento del biglietto di ingresso effettuato volta per volta anche da non soci, e rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti ed altre forme;
- caratteristiche del locale ove si svolge l'attività tali che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
- rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo, con riferimento ai criteri indicati dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti.

Art. 118 – Baracche per pubblici spettacoli.

Senza licenza del Comune non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari e per qualsiasi altro scopo.

Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche,

secondo le prescrizioni generale e quelle che potranno di volta in volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e liberato da ogni ingombro per un raggio di m. 3,00 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti.

Il Comune potrà, peraltro, stabilire caso per caso l'orario.

Art. 119 – Cortei funebri.

I cortei funebri sono consentiti limitatamente alle vie di seguito evidenziate e nel rispetto della segnaletica stradale ivi esistente (vedasi cartografia nella pagina seguente).

Gli stesi cortei dovranno percorrere l'itinerario rispettando le eventuali particolari disposizioni del Comando di Polizia municipale.

Art. 120 – Processioni. Manifestazioni.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.

La richiesta per lo svolgimento si ritiene accolta con il percorso indicato dagli interessati, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego o di modifica entro 30 giorni dalla presentazione.

CAPO VIII

POLIZIA RURALE

Art. 121 – Comunioni generali di pascoli.

Si dà atto che nel territorio comunale non esistono “Comunioni generali dei pascoli su beni privati”.

Art. 122 – Divieto di pascolo.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell’anno.

A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

E’ vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 123 – Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.

Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l’istinto di cozzare, scalciaie o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 124 – Pascolo abusivo.

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni di cui all’art. 924 Codice civile e fatta salva l’adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

Art. 125 – Custodia degli animali pascolanti.

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 126 - Pascolo notturno.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 127 – Transito del bestiame.

Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all’aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Art. 128 – Difesa della pubblica sicurezza, dell’ordine e della moralità pubblica.

E’ vietato, secondo il disposto dell’art. 727 Codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.

Art. 129 – Osservanza delle leggi.

L'esercizio del pascolo su beni privati è normato dalle leggi forestali e relativi regolamenti.

Art. 130 – Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 Codice penale.

Art. 131 – Esercizio del diritto di passaggio.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 132 – Divieto di spigolatura.

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Art. 133 – Piantumazione di alberi in zone agricole.

Nelle zone agricole la distanza di piantumazione degli ad alto fusto ad essenza forte e dolce, a coltivazione intensiva, a vivaio e a filare unico è fissata in:

- m. 3 dal confine per i vivai da estirparsi totalmente dopo 3 anni dalla messa a dimora;
- m. 5 dai corsi d'acqua;
- m. 15 dai confinanti, dalle strade comunali e vicinali ed in ogni caso dai terreni coltivati;
- m. 25 dai fabbricati, anche rurali.

I piantamenti esistenti, a distanza inferiore a quelle sopra indicate, sono tollerati fino al termine di maturazione delle piante. Limitatamente ai pioppi ed alle piante ad essenza dolce la data di maturazione viene fissata in anni 14 dal piantamento.

Per gli alberi di non alto fusto, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non maggiore a n. 2,5, si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanze inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

Art. 134 – Frutti di piante sul confine.

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del fondo su cui il ramo sporge ed a chi li raccoglie.

Art. 135 – Cartelli indicanti esche avvelenate.

Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

Art. 136 – Divieto di alterazione.

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 137 – Espurgo dei fossi.

I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 Codice civile, debbono essere spurgati una volta all'anno ed, occorrendo, più volte, a cura e spese degli utenti, dei consorziati e dei privati.

E' vietato il lavaggio di veicoli o simili nei fossi irrigui.

Art. 138 – Abbattimento di piante lungo le strade.

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 139 – Divieto di appiccare il fuoco.

Non si può appiccare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di m. 100 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio, e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie a prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generale più rigide, è vietato dar fuoco alle stoppie, nei campi e nei boschi, prima del 15 agosto.

Art. 140 – Spegnimento degli incendi.

In caso di incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

Art. 141 – Colture agrarie ed allevamenti di bestiame.

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Comune di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

CAPO IX

DISCIPLINA SANZIONATORIA.

Art. 142 – Accertamento delle violazioni.

L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia municipale.

E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 143 – Atti di accertamento.

L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.

Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, co. II della citata legge 689/81.

Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al Comando di polizia municipale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

Art. 144 – Sanzioni accessorie.

Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal d. Lgs.- 13 luglio 1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione dei titoli suddetti per:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
- b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.

La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

Art. 145 – Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione.

Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Segretario Comunale, come da D.C.C. n. 64 del 11.12.2000 e s.m.i., con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

Il Segretario Comunale, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.

Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione.

Avverso l'ordinanza - ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace competente per territorio, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis legge 689/81.

Art. 146 – Sanzione pecuniarie.

Le sanzioni relative alle violazioni al presente regolamento vengono così fissate:

Norma	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE E SUOLI PUBBLICI.			
Art. 6 – Suolo pubblico	EURO 51,00	EURO 516,00	EURO 102,00
Art. 9 – Modalità carico e scarico merci.	51,00	516,00	102,00
Art. 10 – Scarichi accidentali–sgombero suolo	25,00	258,00	50,00
Art. 11 – Carico e scarico mobilio.	25,00	258,00	50,00
Art. 12 – Carico e scarico di ferramenta.	25,00	258,00	50,00
Art. 13 – Carico e scarico ed uso di scale.	25,00	258,00	50,00
Art. 14 – Scarico di rottami e detriti.	D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.		
Art. 15, co. I, III; IV – Collocamento tavoli, sedie e simili senza autorizzazione o violando le prescrizioni.	Art. 20 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
Art. 15, co. VI, VII – Collocamento tavoli, sedie e simili.	129,00	516,00	258,00
Art. 16 – Installazione tende solari.	129,00	516,00	258,00
Art. 17, co. I, II, III – Mezzi pubblicitari. Mancanza autorizzazione o violazione prescrizioni.	Art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
Art. 17, co. IV . V - Insegne e vetrine.	129,00	516,00	258,00
Art. 18, co. I - Mancata concessione per la installazione di chioschi, edicole, ecc.	Art. 20, lett. b), legge 28.02.1985, n. 47.		
Art. 18 – co. II – Inosservanza delle distanze previste dal Codice della strada.	Art. 20 D- Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
Art. 19 – Esposizione di merci e derrate.	129,00	516,00	258,00
Art. 20, co. I – Occupazioni di suolo pubblico, sottosuolo ed aeree, senza concessione o in violazione delle prescrizioni.	Art. 25 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
Art. 20. co. II – Caratteristiche dei pali di sostegno e delle mensole.	51,00	516,00	102,00
Art. 21 – Proiezione, audizioni e spettacoli su aree pubbliche senza licenza.	T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
Art. 22 – Giochi sul suolo pubblico.	25,00	258,00	50,00
Art. 23, co I,VII – Condutture. Mancanza di autorizzazione o violazione delle prescrizioni.	129,00	516,00	258,00

Art. 23, co. III, IV, V, VI, VIII, IX – Condutture.	51,00	516,00	102,00
CAPO III – NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.			
Art. 24 – Disposizioni di carattere generale.	51,00	516,00	102,00
Art. 25, co. I, II – Immondizie domestiche.	51,00	516,00	102,00
Art. 25, co. III	D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.		
Art. 26 – Pulizia e verniciature.	25,00	258,00	50,00
Art. 27 – Pulizia di tetti e terrazzi.	25,00	258,00	50,00
Art. 28 – Scarico di oggetti dalle finestre.	25,00	258,00	50,00
Art. 29 – Scarico di materie in corsi d’acqua.	25,00	258,00	50,00
Art. 30 – Operazioni portanti polvere.	25,00	258,00	50,00
Art. 31 – Obblighi per concessionari.	25,00	258,00	50,00
Art. 32 – Disposizioni per ambulanti.	25,00	258,00	50,00
Art. 33 – Pulizia di portici, cortili, scale.	25,00	258,00	50,00
Art. 34 – Disposizioni per negozi e botteghe.	25,00	258,00	50,00
Art. 35 – Trasporto di materiali disperdibili.	25,00	258,00	50,00
Art. 36 – Sgombero della neve.	25,00	258,00	50,00
Art. 37 – Lavaggio e riparazione di veicoli.	25,00	258,00	50,00
Art. 38 – Vuotature di pozzi neri.	25,00	258,00	50,00
Art. 39 – Divieto di esercizio di attività.	25,00	258,00	50,00
Art. 40 – Disposizioni riguardanti gli animali.	25,00	258,00	50,00
Art. 41 – Divieto di getto di opuscoli-	25,00	258,00	50,00
CAPO IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI.			
Art. 42 – Manutenzione degli edifici.	51,00	516,00	102,00
Art. 43, co. I, II – Collocamento di cartelli.	Art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
Art. 43, co. IV – Affissioni.	Regolamento comunale sulla pubblicità		
Art. 44 – Targhe e lapidi.	51,00	516,00	102,00
Art. 45 – Ornamento esterno dei fabbricati.	25,00	258,00	50,00
Art. 46 – Depositi in proprietà privata	51,00	516,00	102,00
Art. 47 – Lavatura ed esposizione di panni.	51,00	516,00	102,00
Art. 48 – Spolveramento di panni e tappeti.	25,00	258,00	50,00
Art. 49 – Balneazione	25,00	258,00	50,00
Art. 50 – Bestie macellate e trasporto carni.	51,00	516,00	102,00
Art. 51 – Pattumiere.	25,00	258,00	50,00
Art. 52 – Viali e giardini pubblici.	25,00	258,00	50,00
Art. 53 – Vasche e fontane.	25,00	258,00	50,00
Art. 54 – Arredo urbano	51,00	516,00	102,00
Art. 55 – Nettezza del suolo.	25,00	258,00	50,00
Art. 56 – Recinzioni di terreni.	51,00	516,00	102,00
Art. 57 – Piantumazione.	51,00	516,00	102,00
CAPO V – QUIETE PUBBLICA.			
Art. 59 – Esercizio di mestieri, arti, industrie.	129,00	516,00	258,00
Art. 60 – Impianti di macchinari.	129,00	516,00	258,00
Art. 61 – Produzione di odori.	129,00	516,00	258,00
Art. 62 – Rumori e funzionamento di motori.	25,00	258,00	50,00
Art. 63 – Uso di strumenti sonori.	25,00	258,00	50,00
Art. 64 – Carico e scarico di merci.	25,00	258,00	50,00
Art. 65 – Venditori e mestieri ambulanti.	25,00	258,00	50,000
Art. 66 – Schiamazzi.	25,00	258,00	50,00

Art. 67 - Detenzione e conduzione di cani.	51,00	516,00	102,00
Art. 68 - Suono delle campane	25,00	258,00	50,00
Art. 69 – Sale da ballo	T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
Art. 70 – Vendita di apparecchi radio e simili	51,00	516,00	102,00
Art. 71 – Carovane di nomadi.	51,00	516,00	102,00
CAPO VI – NORME DI SICUREZZA.			
Art. 73 – Sostanze esplosive ed infiammabili	T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Legge 7 dicembre 1984, n. 818.		
Art. 74 – Requisiti dei depositi.	129,00	516,00	258,00
Art. 75 – Detenzione di combustibili.	129,00	516,00	258,00
Art. 76 – Accatastamento di legna e materiali infiammabili.	129,00	516,00	258,00
Art. 77 – Fucine e forni.	129,00	516,00	258,00
Art. 78 – Accensione di polveri.	T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
Art. 80 – Strumenti da taglio.	129,00	516,00	258,00
Art. 81 – Trasporto di oggetti.	129,00	516,00	258,00
Art. 82 – Trasporto di acque minerali e bibite.	25,00	258,00	50,00
Art. 83 – Scalpellinamento di vie.	25,00	258,00	50,00
Art. 84, co. I - Manutenzione di tetti.	129,00	516,00	258,
Art. 84, co. II – Gocciolamento.	25,00	258,00	50
Art. 85 – Manutenzione aree pubblico transito.	25,00	258,00	50,00
Art. 86, co. II, III, V, VI, VII, – Segnalazione opere.	51,00	516,00	102,00
Art. 87 – Materiali di demolizione.	51,00	516,00	102,00
Art. 88 – Insegne, persiane, vetrate.	51,00	516,00	102,00
Art. 89 – Ripari di pozzi, cisterne e simili.	51,00	516,00	102,00
Art. 90 – Illuminazione dei portici.	51,00	516,00	102,00
Art. 91 – Veicoli adibiti a servizio pubblico.	51,00	516,00	102,00
CAPO VII – POLIZIA LOCALE.			
Art. 93, co. I – Orari esercizi parrucchiere.	25,00	258,00	50,00
Art. 93, co. II, V – Orari esercizi pubblici.	Legge 25 agosto 1991, n. 287.		
Art. 93, co. III, V – Orari degli esercizi commerciali al dettaglio.	Artt. 11 e 22 d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114		
Art. 93, co. IV – Aperture festive esercizi settore alimentare.	51,00	516,00	102,00
Art. 93, co. V – Pubblicità degli orari degli altri esercizi.	51,00	516,00	102,00
Art. 93, co. VI – Turni di apertura.	129,00	516,00	258,00
Art. 93, co. VII – Pubblicità turni apertura.	25,00	258,00	50,00
Art. 97, co. III, VII, IX,	d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114		
Art. 97, co. VIII – Esposizione della merce.	51,00	516,00	102,00
Art. 97, co. X – Banchi merci alimentari.	129,00	516,00	258,00
Art. 97, co. XI – Manipolazione alimenti.	25,00	516,00	50,00
Art. 97, co. XII – Conservazione alimenti.	Legge 30 aprile 1962, n. 282 e ss.mm.ii. d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327		
Art. 99 – Orari.	Artt. 28 – 29 d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114		
Art. 100 – Commercio itinerante.	Artt. 28 – 29 d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114		
Art. 101 – Svolgimento commercio itinerante.	Artt. 28 – 29 d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114		
Art. 102 – Disciplina dei prezzi di vendita.	d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114		
Art. 103, co. I, II – Obbligo di vendita.	d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114		

Art. 103, co. III – Pesatura delle merci.	Legge 5 agosto 1981, n. 441 e ss.mm.ii.		
Art. 104. co. I, II, III, IV, V, VIII – Esposizione e vendita delle merci.	129,00	516,00	258,00
Art. 104, co. VII – Abbigliamento degli addetti alle vendite alimentari.	Legge 30 aprile 1962, n. 282 e ss.mm.ii. d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327		
Art. 105 – Generi preconfezionati. Indicazioni.	d. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e ss.mm.ii.		
Art. 106, co. II, V, – Vendita e trasporto pane.	129,00	516,00	258,00
Art. 106, co. III – Pesatura del pane.	Artt. 23 e 44 lett. c) legge 4 luglio 1967, n. 580		
Art. 166, co. IV – Indicazione obbligatorie.	Art. 20, co. V legge 4 luglio 1967 n. 580 Art. 18 d. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109		
Art. 106, co. VIII – Trasporto del pane	Artt. 26, co. I, 44 lett. b) legge 4 luglio 1967, n.580		
Art. 107 – Vendita di angurie e simili.	d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114		
Art. 108 – Vendita di carni.	Legge 4 aprile 1964, n. 171		
Art. 109 – Esalazione delle merci	25,00	258,00	50,00
Art. 110 – Attività di somministrazione.	Legge 25 agosto 1991, n. 287.		
Art. 111 – Divieto di somministrazione di bevande super alcoliche.	T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Legge 25 agosto 1991, n. 287.		
Art. 112, co. I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII, XII – Sorvegliabilità dei locali.	Legge 25 agosto 1991, n. 287 D.M. 17 dicembre 1992, n. 524.		
Art. 112, co. IX – X – Requisiti igienici.	129,00	516,00	258,00
Art. 114 – Giuochi e scommesse.	Art. 110 T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
Art. 115 – Circoli privati.	T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Legge 25 agosto 1991, n. 287.		
Art. 116 – Prescrizioni per i circoli.	T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Legge 25 agosto 1991, n. 287.		
Art. 117 – Spettacoli nei circoli.	T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
Art. 118 – Baracche per pubblici spettacoli.	129,00	516,00	258,00
Art. 119 – Cortei funebri.	129,00	516,00	258,00
Art. 120 – Processioni. Manifestazioni.	129,00	516,00	258,00
CAPO VIII – POLIZIA RURALE:			
Art. 122 – Pascolo abusivo.	129,00	516,00	258,00
Art. 123 – Obbligo di chiusura dei pascoli.	129,00	516,00	258,00
Art. 125 – Custodia animali pascolanti.	51,00	516,00	102,00
Art. 126 – Pascolo notturno.	51,00	516,00	102,00
Art. 127 – Transito del bestiame.	51,00	516,00	102,00
Art. 128 – Trattamento degli animali.	Art. 727 Codice penale.		
Art. 130 – Divieto di passaggio abusivo.	Art. 637 Codice penale.		
Art. 132 – Divieto di spigolatura.	25,00	258,00	50,00
Art. 133 . Piantumazione.	129,00	516,00	258,00
Art. 135 – Cartelli indicanti esche avvelenate.	25,00	258,00	50,00
Art. 136 – Divieto di alterazione.	Art. 31, 32, 33 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
Art. 137 – Espurgo dei fossi.	129,00	516,00	258,00
Art. 138 – Abbattimento di piante.	129,00	516,00	258,00
Art. 139 – Divieto di appiccare il fuoco.	Artt. 59, 17 bis T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773		